SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 165

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.», corredato delle relative note.

05A09901

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante: «Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.», corredato delle relative note.

05A09902

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Bakiu Aida (in Hidri), di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bakiu Aida (in Hidri), nata il 31 dicembre 1972 a Kruje (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Kimist Ushqimor» conseguito in Albania, come attestato dalla Università statale di Tirana con il diploma di laurea rilasciato in data 20 luglio 1995, ai fini dell'accesso in Italia all'albo dei chimici - sez. A ed esercizio della omonima professione;

Preso atto che il titolo così conseguito conferisce in Albania il diritto ad esercitare la professione, come confermato nella dichiarazione di valore dell'ambasciata d'Italia a Tirana di novembre 2003;

Considerato inoltre che la richiedente possiede esperienza professionale maturata nel settore dell'ingegneria chimica in Albania dal 1995 al 1999, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 maggio 2005;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico - sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Cuneo a tempo indeterminato;

Decreta:

Alla sig.ra Bakiu Aida (in Hidri), nata il 31 dicembre 1972 a Kruje (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09693

DECRETO 30 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Salazar Gutierrez Daniel Angel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Salazar Gutierrez Daniel Angel, nato a Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) il 12 febbraio 1974, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/

92 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di «Diplomado en Trabajo Social» di cui è in possesso — come attestato dal «Colegio Oficial de Diplomatos en Trabajo Social y AA.SS. de Las Palmas» di Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) cui il richiedente è iscritto dal 5 aprile 2005 con il n. 1118 — ai fini dell'accesso in Italia all'albo degli assistenti sociali - sez. B ed esercizio della omonima professione;

Considerato che il sig. Salazar Gutierrez è in possesso del titolo accademico di «Diplomado en Trabajo Social» rilasciato dall'«Universidad de Las Palmas de Gran Canaria» (Spagna) in data 16 novembre 1998;

Considerato che il sig. Salazar Gutierrez ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sez. B, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2005;

Considerato il parere del rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Salazar Gutierrez Daniel Angel, nato a Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) il 12 febbraio 1974, cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09694

DECRETO 30 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Citterio Marco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Citterio Marco, nato il 19 luglio 1966 a Monza (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero Tècnico Industrial - especialidad Mecànica» conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sez. B settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il diploma universitario triennale in ingegneria meccanica, presso il Politecnico di Milano in data 21 luglio 1994, riconosciuto equipollente al titolo accademico spagnolo di «Ingeniero Tècnico Industrial - especialidad Mecànica» dal «Ministerio de Educaciòn y Cultura» con provvedimento del 21 maggio 1998;

Preso atto che il sig. Citterio è iscritto al «Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Tecnicos Industriales» di Càdiz dal 1998 ed al «Col.legi d'Enginyers Teècnics Industrials de Barcelona» dal 2002;

Vista l'esperienza professionale maturata dal richiedente dal 2000 al 2004 presso società spagnole, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2005 in cui, con il conforme parere del rappresentante di categoria risultante da nota scritta datata 23 giugno 2005, è stato espresso parere favorevole per l'iscrizione alla richiesta sez. B - settore industriale con l'applicazione di una misura compensativa consistente, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale scritta ed orale su impianti elettrici ed impianti chimici ovvero in un tirocinio di un anno;

Vista l'istanza di riesame presentata dal sig. Citterio in data 8 luglio 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella nota in atti datata 26 luglio 2005;

Ritenuto che, alla luce della documentazione allegata alla istanza di riesame, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B settore industriale e che, pertanto, non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Citterio Marco, nato il 19 luglio 1966 a Monza (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniero Tècnico Industrial - especialidad Mecànica» conseguito in Spagna quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B settore industriale e l'esercizio della professione in Italia senza l'applicazione di misure compensative.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09695

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 settembre 2005.

Riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato fondazione «Don Carlo Gnocchi», in Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 9 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS Fondazione «Don Carlo Gnocchi» per la conferma del carattere scientifico dei Centri «S. Maria Nascente» di Milano e «S. Maria agli Ulivi» di Pozzolatico (Firenze), per la disciplina «Medicina della Riabilitazione»;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VII/17962 del 28 giugno 2004, con la quale è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dalla Fondazione «Don Carlo Gnocchi»;

Viste le relazioni riguardanti le site - visit effettuate dalla sottocommissione presso il Centro «S. Maria Nascente» di Milano in data 25 ottobre 2004 e presso il Centro «S. Maria agli Ulivi» di Pozzolatico (Firenze) in data 14 febbraio 2005;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 16 giugno 2005;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Fondazione «Don Carlo Gnocchi», con sede legale in Milano, piazzale Morandi n. 6 e con sedi nei Centri «S. Maria Nascente» di Milano, via A. Capecelatro n. 66 e «S. Maria agli Ulivi» di Pozzolatico (Firenze), via Imprunetana n. 124, per la disciplina «Medicina della Riabilitazione».

Roma, 27 settembre 2005

Il Ministro della salute
STORACE

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

05A09844

DECRETO 28 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Ywakim Ehab Kamal Ghali, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Ywakim Ehab Kamal Ghali, cittadino egiziano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di laurea in scienze veterinarie conseguito in Egitto, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1º dicembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 settembre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Ywakim Ehab Kamal Ghali è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di laurea in scienze veterinarie rilasciato in data 20 gennaio 1994 dall'Università di Assiut (Repubblica Araba d'Egitto) al sig. Ywakim Ehab Kamal Ghali, nato a El Minia (Egitto) il 2 gennaio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. Il dott. Ywakim Ehab Kamal Ghali, è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A09653

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 settembre 2005.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PARMA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 2 del 16 febbraio 1999, con il quale veniva nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro il sig. Sergio D'Alba in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le dimissioni rassegnate in data 18 settembre 2005 dal sig. Sergio D'Alba da membro supplente della commissione provinciale di che trattasi;

Vista la nota del 19 settembre 2005 con la quale la U.I.L. di Parma designa quale rappresentante supplente dei lavoratori nella commissione stessa il sig. Enrico Concari;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Enrico Concari, è nominato membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione in premessa, quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Sergio D'Alba, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 23 settembre 2005

Il direttore provinciale: BALDINI

05A09584

DECRETO 27 settembre 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 225/74 con il quale veniva istituita la commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro, in corso di rinnovo;

Visto il decreto n. 10 del 16 settembre 2004 con il quale il dott. Lorenzo Figurati era stato nominato membro effettivo della commissione in parola quale rappresentante dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro Assolombarda;

Vista la nota prot. n. 3544-BA/rd del 5 settembre 2005 dell'Assolombarda di Milano con la quale viene designata l'avv. Paola Pizzighini in qualità di membro effettivo della suddetta commissione in sostituzione del dott. Lorenzo Figurati;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Lorenzo Figurati;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

L'avv. Paola Pizzighini è nominata membro effettivo in sostituzione del dott. Lorenzo Figurati in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali in rappresentanza dell'Assolombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 settembre 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A09585

DECRETO 30 settembre 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 14 del 22 ottobre 1996 relativo all'aggiornamento della commissione provinciale per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro;

Visto il decreto n. 5 del 28 luglio 2005 con il quale è stata sostituita la titolarità della direzione provinciale del lavoro di Varese;

Preso atto della lettera del 23 settembre 2005 con la quale la Coldiretti di Varese ha comunicato le dimissioni dai rapporti di lavoro con la suddetta Federazione del proprio rappresentante rag. Civelli Massimo e ha chiesto contestualmente la sostituzione dello stesso con il sig. Giunta Alessandro;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del predetto rappresentante;

Decreta:

Il sig. Giunta Alessandro, nato a Varese il 7 febbraio 1977, è nominato membro effettivo, in rappresentanza della Coldiretti di Varese, in seno alla commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella provincia di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 30 settembre 2005

Il direttore provinciale: SIMONELLI

05A09804

DECRETO 3 ottobre 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto n. 1 del 2 gennaio 1975 con il quale venne istituita presso la sede dell'Ufficio provinciale del lavoro di Campobasso la commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota del 1° luglio 2005 con la quale il sig. Marco Frosali, componente effettivo per conto della UIL Molise in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, comunica le sue dimissioni dalla suddetta commissione;

Vista la nota del 20 luglio 2005, con la quale la UIL Molise, nomina componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Campobasso il dott. Castelli Giuseppe, in sostituzione del sig. Marco Frosali, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il dott. Castelli Giuseppe, nato a Torino il 16 ottobre 1975 e residente in Santa Croce di Magliano (Campobasso) alla via Cupello n. 59, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Frosali Marco dimissionario, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 3 ottobre 2005

Il direttore provinciale: AGOSTA

05A09730

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ortofrutticola Dauna», in Cerignola, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice del civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ortofrutticola Dauna», con sede in Cerignola (Foggia), costituita in data 5 febbraio 1987, con atto a rogito del notaio dott. Signore Antonio di Cerignola (Foggia), n. 8514 del registro delle società del tribunale di Foggia, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septicsdecies* del codice civile e il dott. De Pascale Silvio, nato a Troia (Foggia) il 14 ottobre 1950, con studio in Foggia, viale Michelangelo n. 177, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A09702

DECRETO 22 settembre 2005.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore della società «Centrale Fiduciaria S.r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto dirigenziale 10 dicembre 2003 con il quale la società «Centrale Fiduciaria S.r.l.», con sede in Roma, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 07628871001, è stata autorizzata all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende disciplinate dalla legge e dal regolamento citati;

Visto il decreto dirigenziale 12 settembre 2005 con il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Centrale Fiduciaria S.r.l.», con sede in Roma, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 07628871001, è stata revocata;

Considerato che il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge, nei confronti delle quali venga pronunciata la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 1 decreto-legge n. 233/1986, di dover assoggettare la società Centrale Fiduciaria S.r.l. alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando altresì il Commissario liquidatore ed il Comitato di sorveglianza;

Decreta:

La società «Centrale Fiduciaria Srl», con sede in Roma, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese al n. 07628871001, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Alla relativa procedura è preposto, in qualità di Commissario liquidatore, il dott. Angelo di Paolo, nato a Poggio Picenze (L'Aquila) il 5 marzo 1944, con studio in Roma, via Padre Semeria n. 33.

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel Registro delle imprese di Roma, nonché alla Cancelleria del tribunale di Roma - Sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 22 settembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A09700

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 ottobre 2005.

Ampliamento del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ad alcuni corsi di laurea delle professioni sanitarie, presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, I facoltà e presso l'Università degli studi di Verona, per l'anno accademico 2005/2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2005 e successive modifiche con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie:

Vista la tabella parte integrante del citato decreto ministeriale ed, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, indicati per il corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1, per i corsi di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica e in fisioterapia, afferenti alla classe SNT/2 e per i corsi di laurea in igiene dentale e in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, afferenti alla classe SNT/3 e in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, afferente alla classe SNT/4;

Vista la nota con la quale l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, I facoltà, richiede l'ampliamento per il citato corso di laurea in infermieristica, da ridistribuire nelle varie sedi;

Vista la nota in data 22 settembre 2005 e allegata delibera del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, I facoltà, con la quale la citata Università chiede l'ampliamento per il detto corso di laurea in igiene dentale;

Vista la nota con la quale l'Università degli studi di Verona, al fine di assicurare l'esigenza di formazione richiesta dall'assessore alle politiche per la salute della provincia autonoma di Trento, richiede l'ampliamento per i citati corsi di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica, in fisioterapia, in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

Vista la nota in data 19 agosto 2005 del Ministero della salute;

Visto il fabbisogno del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2005/2006 e quello regionale della provincia autonoma di Trento;

Ritenuto di poter ridefinire il numero dei posti disponibili per i corsi richiamati dalle predette Università sulla base dell'attuale fabbisogno professionale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, è rideterminato per i seguenti corsi di laurea:

corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1: da 13.175 a 13.300;

corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica, afferente alla classe SNT/2: da 384 a 391;

corso di laurea in fisioterapia, afferente alla classe SNT/2: da 2.680 a 2.682;

corso di laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, afferente alla classe SNT/3: da 1.348 a 1.350;

corso di laurea in igiene dentale, afferente alla classe SNT/3: da cinquecentosessanta a cinquecentosettantacinque;

corso di laurea in tecniche della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro, afferente alla classe SNT/4: da 866 a 873;

2. Conseguentemente. nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 23 giugno 2005, relativamente ai posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è apportata la seguente modifica:

Università degli studi «La Sapienza» di Roma

corso di laurea in infermieristica. afferente alla classe SNT/1: da milleduecentonovanta a millequattrocentoquindici;

corso di laurea in igiene dentale. afferente alla classe SNT/3: da quaranta a cinquantacinque;

Università degli studi di Verona

corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica afferente alla classe SNT/2: da quindici a ventidue.

corso di laurea in fisioterapia, afferente alla classe SNT/2: da 55 a 57;

corso di laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, afferente alla classe SNT/3: da 40 a 42;

corso di laurea in tecniche della prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro, afferente alla classe SNT/4: da 20 a 27.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2005

Il Ministro: MORATTI

05A09727

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 21 settembre 2005.

Modifica al decreto 15 settembre 2004, istitutivo dell'area marina protetta denominata «Plemmirio» nel comune di Siracusa località Penisola Maddalena-Capo Murro di Porco.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)*; e *d)*; che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 2004, con il quale è stata istituita l'area marina protetta denominata «Plemmirio»;

Considerato che nell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale risulta un errore materiale di trascrizione delle coordinate geografiche indicanti la latitudine del punto P e la longitudine del punto R di delimitazione della zona A dell'area marina protetta prospiciente la costa di Capo Murro di Porco;

Considerato che nell'art. 5, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale risulta altresì un errore materiale di trascrizione delle coordinate geografiche indicanti la latitudine e la longitudine del punto H e la latitudine del punto M1 (in costa) di delimitazione della zona B dell'area marina protetta prospiciente la costa compresa tra Cala di Massaolivieri e Punta Milocca;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla rettifica del decreto ministeriale 15 settembre 2004, relativamente ai commi 2 e 3 dell'art. 5;

Decreta:

Art. 1.

1. Le coordinate geografiche dei punti P e R di delimitazione della zona A dell'area marina protetta denominata «Plemmirio», riportate all'art. 5, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale di istituzione datato 15 settembre 2004, sono sostituite dalle seguenti:

	Latitudine	Longitudine
Punto P	37° 00',53 N	15° 20',45 E
Punto R	36° 59',94 N	15° 19',82 E

2. Le coordinate geografiche dei punti H e M1 (in costa) di delimitazione della zona B dell'area marina protetta denominata «Plemmirio», riportate all'art. 5, comma 3, lettera *a)* del decreto ministeriale di istituzione datato 15 settembre 2004, sono sostituite dalle seguenti:

	Latitudine	Longitudine
Punto H	37° 02',31 N	15° 19',50 E
Punto M1 (in costa)	37° 00',35 N	15° 17',00 E

Roma, 21 settembre 2005

Il Ministro: MATTEOLI

05A09696

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 settembre 2005.

Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2005/2006 per la società «Società Gasdotti Italia Spa» e determinazione delle tariffe per la società «Netenergy Service Srl», nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2005, n. 179/05. (Deliberazione n. 204/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 settembre 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 179/05 (di seguito: deliberazione n. 179/05);

Considerato che:

l'Autorità, con deliberazione n. 179/05, ha approvato le proposte di cui all'art. 18 della deliberazione n. 166/05, presentate dall'impresa maggiore e dalle altre imprese per l'anno termico 2005/2006, e ha autorizzato la provvisoria applicazione delle tariffe di cui sopra limitatamente agli effetti delle proposte presentate dalle società Società Gasdotti Italia Spa (di seguito: SGI Spa) e Netenergy Service Srl sino all'eventuale esito positivo degli ulteriori approfondimenti richiesti al fine di confermare la correttezza delle medesime proposte, e che tale esito positivo si intendeva conseguito qualora l'Autorità non si fosse pronunciata diversamente entro il 30 settembre 2005;

nell'ambito del procedimento di verifica delle proposte tariffarie l'Autorità ha richiesto alla società SGI Spa con lettera 10 agosto 2005 (prot. n. EF/M05/3390/lj) chiarimenti in merito alla definizione dei costi operativi riconosciuti ai fini tariffari;

la società SGI Spa con lettera in data 12 settembre 2005 (prot. Autorità n. 20621 del 15 settembre 2005), ha fornito i chiarimenti richiesti nell'ambito del procedimento di verifica e ha presentato una nuova proposta tariffaria relativa all'anno termico 2005/2006, e che detta nuova proposta risulta coerente con i criteri di cui alla deliberazione n. 166/05.

Considerato che:

successivamente alla pubblicazione della deliberazione n. 179/05, la società Netenergy Service Srl ha segnalato (prot. Autorità n. 17733 del 10 agosto 2005) la presenza nella propria proposta tariffaria di un errore materiale relativo al valore del corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete regionale;

nell'ambito del procedimento di verifica delle proposte tariffarie l'Autorità ha richiesto alla Netenergy Service Srl con lettera 10 agosto 2005 (prot. n. EF/M05/3391/lj) approfondimenti e chiarimenti in merito al calcolo dei ricavi di riferimento, in particolare in relazione alla determinazione del capitale investito netto e della quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e alla definizione dei costi operativi riconosciuti a fini tariffari;

la società Netenergy Service Srl ha inviato (prot. Autorità n. 19569 del 6 settembre 2005) informazioni preliminari, che non sono state successivamente completate e dettagliate nei successivi incontri del 9 e 14 settembre con gli uffici dell'Autorità;

l'Autorità ha sollecitato (prot. n. EF/M05/3724/ef del 21 settembre 2005) alla Netenergy Service Srl l'invio, entro il 23 settembre 2005, della proposta tariffaria aggiornata secondo gli approfondimenti e i chiarimenti richiesti, informando la società che avrebbe provveduto alla determinazione di tariffe d'ufficio in caso di mancata ricezione della medesima o nel caso in cui la proposta non fosse stata coerente con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 166/05;

la società Netenergy Service Srl, con lettera in data 23 settembre 2005 (prot. Autorità n. 21876 del 26 settembre 2005), ha fornito gli elementi integrativi in merito alla determinazione del capitale investito netto e della quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e che tali elementi integrativi comprendono ulteriori voci di costo relative alla determinazione del capitale investito netto non contenute nella proposta tariffaria inviata in data 4 agosto 2005 (prot. Autorità n. 17234 del 4 agosto 2005); e che in merito alla determinazione dei costi operativi non ha fornito riscontro, nemmeno con comunicazione del 27 settembre 2005 (prot. Autorità n. 22117 del 28 settembre 2005) che tali voci fossero state determinate mediante la ricerca della ottimizzazione dei costi medesimi come richiesto dall'Autorità con lettera del 26 settembre 2005 (prot. n. EF/M05/3780/lj);

i valori presentati relativamente ai costi operativi dalla Netenergy Service Srl risultano non allineati in eccesso rispetto a quelli presentati da altre società di trasporto di dimensioni e realtà comparabili;

alla luce di quanto sopra riportato l'esito della verifica di cui all'art. 3, comma 3.7 della deliberazione n. 166/05 è risultato negativo e che:

è necessario procedere alla determinazione di un valore dei costi operativi coerente con i criteri di cui alla deliberazione n. 166/05, che sarà comunicato alla società Netenergy Service Srl;

è necessario procedere alla determinazione d'ufficio della tariffa per l'anno termico 2005/2006;

Considerato che:

la proposta tariffaria presentata da SGI Spa e il valore dei costi operativi determinato per la società Netenergy Service Srl, incidono sulla definizione del corrispettivo unitario variabile e che è necessario procedere al suo adeguamento entro l'avvio dell'anno termico 2005/2006;

la proposta tariffaria presentata da SGI Spa incide sulla determinazione dei corrispettivi di capacità della rete nazionale di gasdotti per un valore trascurabile e che comunque tale differenza sarà conguagliata mediante l'applicazione del fattore correttivo di cui all'art. 15, comma 15.3 della deliberazione n. 166/05.

Considerato inoltre che:

successivamente alla pubblicazione della deliberazione n. 179/05 la società Snam Rete Gas Spa ha evidenziato (prot. Autorità n. 18025, 22 agosto 2005) la presenza di un errore materiale in merito al numero di giorni di massima interruzione per il servizio interrompibile annuale di secondo livello contenuta nella proposta tariffaria per l'anno termico 2005/2006 presentata in data 4 agosto 2005 (prot. Autorità n. 17120, 4 agosto 2005), che era stata erroneamente comunicata pari a sessanta giorni invece di cinquanta giorni.

Ritenuto che:

sia necessario, al fine di assicurare alle imprese e agli utenti certezza sul valore delle tariffe entro l'avvio dell'anno termico 2005/2006:

approvare la proposta tariffaria presentata dalla società SGI;

rigettare la proposta tariffaria presentata dalla Netenergy Service Srl e provvedere alla determinazione d'ufficio dei costi riconosciuti ai fini tariffari e delle tariffe per l'anno termico 2005/2006;

in conseguenza dei due precedenti alinea, adeguare il corrispettivo unitario variabile entro l'avvio dell'anno termico 2005/2006 e non apportare modifiche ai corrispettivi unitari di capacità della rete nazionale di gasdotti;

modificare la proposta tariffaria di Snam Rete Gas Spa limitatamente al numero di giorni di massima interruzione per il servizio interrompibile annuale da sessanta a cinquanta giorni;

Delibera:

1. Di approvare la proposta tariffaria presentata dalla società Società Gasdotti Italia Spa (di seguito: SGI Spa) nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 agosto 2005, n. 179/05 (di seguito: deliberazione n. 179/05).

2 Di rigettare la proposta tariffaria presentata dalla societa Netenergy Service Srl.

3. Di provvedere alla determinazione d'ufficio dei costi riconosciuti a fini tariffari e delle tariffe per l'anno termico 2005/2006 per la società Netenergy Service Srl in coerenza con i criteri di cui alla deliberazione 29 luglio 2005, n. 166/05.

4. Di adeguare il corrispettivo unitario variabile limitatamente agli effetti di cui ai punti 1. e 3.

5. Di modificare la proposta tariffaria di Snam Rete Gas Spa, ponendo pari a cinquanta il numero di giorni di massima interruzione per il servizio interrompibile annuale di secondo livello.

6. Di pubblicare le tariffe di trasporto per l'anno termico 2005/2006 nella tabella 1 allegata al presente provvedimento, che sostituisce la tabella 2 allegata alla deliberazione n. 179/05.

7. Di notificare alle società Snam Rete Gas Spa, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), SGI Spa, con sede legale in via del Lauro n. 7, 20121 Milano, Retragas Srl, con sede legale in via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia, Comunità Montana della Valtellina di Sondrio con sede legale in via Nazario Sauro n. 33, 23100 Sondrio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

8. Di notificare alla società Netenergy Service Srl, con sede legale in Zona industriale, 86039 Termoli (Campobasso), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il presente provvedimento e il valore dei costi riconosciuti ai fini tariffari, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

9. Di pubblicare il presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Milano, 29 settembre 2005

Il presidente: ORTIS

Tabella 1 - Tariffe di trasporto e dispacciamento (anno termico 2005/2006)

2.1 - Corrispettivi unitari variabili

CV (euro/GJ)	0,158382
CVP (euro/GJ)	0,018596

2.2 - Corrispettivi unitari di capacità di rete nazionale

Cp_e (euro/a/Smc/g)

Mazara del Vallo	2,079495	Alfonsine	0,203649	Larino	0,596610
Gela	1,913407	Casalborsetti	0,203649	Fonte Filippo	0,596610
Passo Gries	0,319976	Certaldo	0,203649	Poggiofiorito	0,596610
Tarvisio	0,677268	Correggio	0,203649	Reggente	0,596610
Gorizia	0,418577	Cotignola	0,203649	S. Stefano M.	0,596610
Gnl panigaglia	0,455039	Manara	0,203649	S.Salvo/Cupello	0,596610
Stoccaggi Stogit / Edison stoccaggio	0,203371	Montenevoso	0,203649	Candela	0,671351
Bordolano	0,058425	Muzza	0,203649	Masseria Spavento	0,671351
Casteggio	0,058425	Pomposa	0,203649	Roseto/T. Vulgano	0,671351
Caviaga	0,058425	Ravenna Mare	0,203649	Torrente Tona	0,671351
Cornegliano	0,058425	San Potito	0,203649	Calderasi/Monteverdese	0,833217
Corte/Colombarola	0,058425	Santerno	0,203649	Ferrandina	0,833217
Fornovo	0,058425	Scandiano	0,203649	Metaponto	0,833217
Leno	0,058425	Spilamberto	0,203649	Monte Alpi	0,833217
Ovanengo	0,058425	Tresigallo/Sabbioncello	0,203649	Pisticci A.P./B.P.	0,833217
Piadena est	0,058425	Vittorio V./S. Antonio/S.Andrea	0,203649	Sinni (Policoro)	0,833217
Piadena ovest	0,058425	Carassai	0,633615	Crotone	1,604398
Pontetidone	0,058425	Cellino	0,633615	Hera Lacinia	1,604398
Quarto	0,058425	Fontevecchia	0,633615	Lavinia	1,604398
Romanengo	0,058425	Grottamare	0,633615	Bronte	1,677216
Settala	0,058425	Montecosaro	0,633615	Gagliano	1,677216
Soresina	0,058425	Pineto	0,633615	Mazara/Lippone	1,677216
Trecate	0,058425	Rapagnano	0,633615	Noto	1,677216
Rubicone	0,162629	S. Giorgio M.	0,633615		
Falconara	0,444276	San Benedetto T.	0,633615		
Fano	0,444276	Settefinestre/Passatempo	0,633615		

Cp_u (euro/a/Smc/g)

Friuli -Venezia Giulia	A	0,608200	Bizzarone	1,545288
Trentino - Alto Adige e Veneto	B	0,764898	Gorizia	0,877378
Lombardia Orientale	C	0,833515	Rep. San Marino	0,740740
Lombardia Occidentale	D	0,986361	Passo Gries	1,158986
Nord Piemonte	E1	1,207823	Tarvisio	0,548865
Sud Piemonte e Liguria	E2	0,986361		
Emilia e Liguria	F	0,764898		
Basso Veneto	G	0,642688		
Toscana e Lazio	H	0,653296		
Romagna	I	0,543436		
Umbria e Marche	L	0,431834		
Marche e Abruzzo	M	0,420930		
Lazio	N	0,486475		
Basilicata e Puglia	O	0,595535		
Campania	P	0,374072		
Calabria	Q	0,374072		
Sicilia	R	0,152610		

2.3 - Corrispettivi unitari di capacità di rete regionale

CR_r (euro/a/Smc/g)

Comunità Montana della Valtellina di Sondrio	4,477873
Netenergy Service srl	0,350356
Retragas Srl	1,810070
Snam Rete Gas Spa	1,265192
Società Gasdotti Italia Spa e Consorzio Frosinone	2,143078

2.4 - Tariffa interrompibile

Snam Rete Gas Spa

riduzione del 10% dei corrispettivi Cpe
- *per un'interruzione massima di 30 giorni con preavviso entro le 12 del giovedì della settimana precedente a quella di inizio della interruzione (interrompibilità annuale di primo livello)*
- *per un'interruzione massima di 40 giorni con preavviso entro le 16 del terzo giorno gas precedente a quello di inizio della interruzione (interrompibilità stagionale di primo livello)*
- *per un'interruzione senza preavviso per effetto dell'assenza di un flusso fisico netto in uscita nel punto di riconsegna di Vittorio Veneto (REMI 34569001)*

riduzione del 20% dei corrispettivi Cpe
- *per un'interruzione massima di 50 giorni con preavviso entro le 12 del giovedì della settimana precedente a quella di inizio della interruzione (interrompibilità annuale di secondo livello)*
- *per un'interruzione massima di 60 giorni con preavviso entro le 16 del terzo giorno gas precedente a quello di inizio della interruzione (interrompibilità stagionale di secondo livello)*

05A09631

DELIBERAZIONE 30 settembre 2005.

Disposizioni urgenti in materia di determinazione delle tariffe di distribuzione di gas naturale e di distribuzione e fornitura di gas diversi da gas naturale. (Deliberazione n. 206/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 settembre 2005;

Visti:

il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, come successivamente modificato e integrato;

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000;

il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 25 giugno 2004, n. 104/04 (di seguito: deliberazione n. 104/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05);

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 122/05;

la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2005, n. 196/05;

la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05);

la sentenza del Tar Lombardia 13 aprile 2005, n. 823/05 (di seguito: sentenza n. 823/05);

la sentenza del Tar Lombardia 12 luglio 2005, n. 3403/05 (di seguito: sentenza n. 3403/05);

l'ordinanza del Consiglio di Stato 30 agosto 2005, n. 4013/05 (di seguito: ordinanza n. 4013/05);

Considerato che:

con la sentenza n. 531/05 del Tar Lombardia ha annullato parzialmente l'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e l'art. 8 della deliberazione n. 170/04 nelle parti in cui:

(a) non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;

(b) prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttività costante per l'intera durata del periodo regolatorio;

il principio riportato alla lettera (a) dispiega i propri effetti sui procedimenti di determinazione del vincolo sui ricavi a far data dall'anno termico 2004-2005, mentre quello di cui alla lettera (b), come anche confermato dallo stesso Tar Lombardia, con sentenza n. 3403/05, riguarda i procedimenti relativi agli anni termici successivi; e che avverso la statuizione di cui alla lettera (b), l'Autorità ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, la cui decisione è prevista entro il mese di dicembre 2005;

con riferimento all'anno termico 2004-2005, l'Autorità, con deliberazione n. 62/05, ha previsto che, nelle more del procedimento avviato per l'ottemperanza alla statuizione di cui alla precedente lettera (a), la transitoria applicazione dell'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/04, salvo successivo conguaglio;

con riferimento all'anno termico 2005-2006, invece, sino all'esito del giudizio di appello, l'aggiornamento delle tariffe per il servizio di distribuzione del gas naturale, non può essere effettuato applicando alcuna percentuale di recupero di produttività; e che ciò determina un anomalo incremento delle tariffe destinato a protrarsi sino alla decisione Consiglio di Stato sul predetto appello;

detto aumento tariffario risulta particolarmente significativo anche in ragione dell'attuale contesto congiunturale, già caratterizzato da un forte rialzo delle condizioni economiche di fornitura, per la parte relativa al costo della materia prima, per le quali è stato riconosciuto un aumento pari al 3,8%, in conseguenza del rincaro dei prezzi del petrolio e dei suoi derivati;

alla luce del contesto congiunturale sopra tracciate, l'aumento delle tariffe distribuzione del gas naturale genererebbe, inoltre, ulteriori impulsi inflazionistici;

quanto sopra evidenzia che a fronte della predetta situazione, per gli esercenti si verifica un anomalo sovraricavo, ininfluente per l'equilibrio economico-finanziario degli stessi, peraltro destinato ad essere totalmente o parzialmente riassorbito in esito al giudizio di appello;

Considerato che:

con la sentenza n. 823/05, il Tar Lombardia, ha parzialmente annullato gli articoli 8 e 11 della deliberazione n. 173/04; e che tale statuizione dispiega i propri effetti sui procedimenti di approvazione del vincolo sui ricavi a partire dall'anno termico 2004-2005, travolgendo le tariffe per tale anno approvate dall'Autorità;

con l'ordinanza n. 4013/05, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione degli effetti della predetta sentenza, avanzata dall'Autorità, stante la fissazione dell'udienza del 6 dicembre 2005 per la trattazione di controversie concernenti la medesima questione di diritto;

il combinato disposto della sentenza n. 823/05 e della deliberazione n. 104/04, che limita al 30 settembre 2004 l'ambito temporale di validità delle tariffe approvate per l'anno termico 2003-2004, determina, almeno sino alla decisione da parte del Consiglio di Stato della predetta questione, l'impossibilità di applicare agli utenti del servizio di fornitura di gas diversi

dal gas naturale tariffe validamente approvate dall'Autorità; e che ciò espone il consumatore finale all'applicazione di corrispettivi arbitrariamente determinati dagli esercenti;

Ritenuto che:

sia necessario e urgente tutelare il consumatore finale dagli effetti negativi sopra richiamati, che verrebbero a prodursi in seguito dell'applicazione dell'attuale disciplina di aggiornamento delle tariffe di distribuzione del gas naturale, in carenza della disciplina del recupero di produttività;

sia necessario e urgente assicurare certezza ai consumatori finali di gas diversi dal gas naturale, nonché tutelare i medesimi da possibili abusi cui l'assenza di tariffe validamente approvate dall'Autorità li espone;

sia a tal fine opportuno:

(a) relativamente al servizio di distribuzione del gas naturale, prorogare la validità delle tariffe approvate nonché determinate dall'Autorità per l'anno termico 2004-2005, salvo successivo conguaglio;

(b) relativamente ai servizi di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale, prevedere l'applicazione, per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, salvo successivo conguaglio, dei corrispettivi indicati nelle proposte approvate nonché quelli determinati dall'Autorità per l'anno termico 2004-2005;

le misure sopra indicate, nel trimestre di applicazione, siano ininfluenti sull'equilibrio economico-finanziario degli esercenti;

Delibera:

1. Di prorogare, per l'anno termico 2005-2006, in via transitoria sino a successivo provvedimento dell'Autorità e salvo conguaglio, la validità delle tariffe di distribuzione di gas naturale approvate nonché determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'anno termico 2004-2005, ai sensi della disciplina prevista dalla deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04.

2. Di prevedere che, per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, in via transitoria sino a successivo provvedimento dell'Autorità e salvo conguaglio, gli esercenti i servizi di distribuzione e fornitura di gas diversi dal gas naturale applichino i corrispettivi indicati nelle proposte approvate dall'Autorità nonché quelli determinati ai sensi dell'art. 12, comma 12.6, della deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, per l'anno termico 2004-2005.

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 30 settembre 2005

Il presidente: ORTIS

05A09633

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 22 settembre 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso, in sede preliminare, dal senato accademico, nell'adunanza del 16 maggio 2005, in ordine alla proposta di modifica dell'art. 21, comma 2, dello statuto, intesa a integrare la composizione della Consulta di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore con la figura dell'assistente ecclesiastico generale;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico integrato, nell'adunanza dell'11 luglio 2005, in ordine alla proposta di modifica in argomento;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 20 luglio 2005;

Preso atto del parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'Università, ufficio I, con nota dell'8 settembre 2005, protocollo n. 3129;

Decreta:

Articolo unico

Nel Titolo II «Organi centrali» dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore — emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni — il comma 2 dell'art. 21, relativo alla composizione della Consulta di Ateneo, assume la seguente nuova formulazione:

«La Consulta di Ateneo è composta da 58 membri:

a) dal rettore, o suo delegato, che la presiede;

b) dall'assistente ecclesiastico generale;

c) da cinquantasei membri in rappresentanza, rispettivamente, dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori universitari, del personale amministrativo e tecnico e degli studenti. Essi sono eletti secondo modalità definite dal regolamento generale di Ateneo, le quali dovranno garantire l'articolazione della rappresentanza per aree scientifico-disciplinari e per sedi dell'Università Cattolica.

La Consulta di Ateneo elegge, fra i suoi componenti, un Vice Presidente.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 settembre 2005

Il rettore: ORNAGHI

05A09713

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO RETTORALE 30 settembre 2005.

Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 15/2005).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari e successive modifiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 17, capoverso 120;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto lo statuto della Libera Università di Bolzano di cui all'art. 7, comma 2, lettera *j)*, secondo il quale il consiglio dell'Università delibera, a maggioranza dei propri componenti e sentito il senato accademico, modifiche dello statuto;

Visto lo statuto della Libera Università di Bolzano in vigore, emanato con decreto del presidente del consiglio dell'Università n. 23 del 13 maggio 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2004 ed entrato in vigore in data 5 giugno 2004;

Constatato la necessità di provvedere alla rielaborazione dello statuto della Libera Università di Bolzano ai fini di raggiungere gli obiettivi in materia di ricerca e di didattica prestabiliti anche nel piano quinquennale;

Visto il parere del senato accademico n. 183 del 13 aprile 2005 in merito alle modifiche dello statuto della Libera Università di Bolzano;

Vista la delibera del consiglio dell'Università n. 165 del 27 maggio 2005 avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche dello statuto della Libera Università di Bolzano;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 2282 del 27 giugno 2005 avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche allo statuto della Libera Università di Bolzano;

Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con lettera del 1° agosto 2005, prot. n. 2724 ha comunicato di non avere rilievi di legittimità in merito alla proposta di modifica dello statuto della Libera Università di Bolzano;

Constatata la necessità rilasciare una disciplina transitoria ai fini dell'entrata in vigore delle disposizioni statutarie;

Decreta:

1. l'emanazione delle seguenti modifiche allo statuto della Libera Università di Bolzano con la seguente norma transitoria:

disciplina transitoria: le modifiche allo statuto, per motivi organizzativi, hanno decorrenza dal giorno di insediamento del nuovo consiglio dell'Università e continuano ad avere efficacia le norme dello statuto attualmente vigente, salvo le seguenti modifiche statutarie che entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

art. 5 (composizione del consiglio dell'Università) che sostituisce l'art. 5 dello statuto vigente;

art. 10, comma 1 (composizione del senato accademico) che sostituisce l'art. 12, comma 1 dello statuto vigente;

art. 11, (composizione della commissione di ricerca di ateneo) rilasciato *ex novo*;

art. 15, comma 1 (composizione del consiglio di facoltà) che sostituisce l'art. 15, comma 1, dello statuto vigente;

art. 19 (composizione dei centri di competenza) che sostituisce l'art. 19 dello statuto vigente;

art. 20 (composizione della consulta dell'Università) rilasciato *ex novo*, e

art. 38 (centri di servizio) che sostituisce l'art. 33 dello statuto vigente.

L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano obbligatoriamente subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.

Il consiglio dell'Università e la giunta dell'Università in carica al momento dell'emanazione del presente statuto cessano alla scadenza naturale del loro mandato.

«LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

STATUTO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Forma giuridica e autonomia dell'Università

1. La Libera Università di Bolzano, in tedesco "Freie Universität Bozen", in ladino "Università Liedia de Bulsan", in inglese "Free University of Bozen - Bolzano", di seguito denominata "Università", ha sede principale a Bolzano e sedi distaccate a Bressanone e a Brunico.

2. L'Università appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è autorizzata a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245.

3. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione ed ha personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi sull'ordinamento universitario.

4. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e si conforma ai principi contenuti nella *Magna Charta Universitatum* del 18 settembre 1988.

5. L'Università adotta un codice etico e comportamentale vincolante per i tutti componenti dell'Università.

6. L'Università istituisce un comitato per le pari opportunità che opera per attivare nell'Ateneo i principi legislativi vigenti in materia.

7. Per la complementarietà e l'integrazione dell'offerta formativa, l'Università ha facoltà di stipulare convenzioni e prevedere modalità e strumenti di raccordo, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, sulla base di contiguità territoriale con le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche e gli istituti superiori di studi musicali e coreutici, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

8. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi.

Art. 2.

Finalità e principi

1. L'Università, sede di ricerca e di formazione scientifica e professionale, istituzione plurilingue a riferimento internazionale, promuove e coordina le proprie attività didattiche, di ricerca e di diffusione delle conoscenze, di formazione e di aggiornamento, concorrendo, anche con altre istituzioni, all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico ed ecologico.

2. L'Università favorisce la partecipazione degli studenti alle attività della stessa; promuove la cooperazione culturale e scientifica a livello nazionale ed internazionale, anche tramite accordi con università e istituti di ricerca di aree confinanti e s'impegna per la diffusione delle lingue nell'attività didattica ed amministrativa.

3. Tenuto conto dell'indirizzo internazionale e delle esigenze didattiche plurilingui dell'Università, oltre all'uso delle lingue locali, è previsto quello delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, secondo modalità stabilite da regolamenti interni che possono contemplare anche, per scopi professionali e didattici, l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.

4. Gli studenti, il personale accademico e il personale tecnico-amministrativo costituiscono i componenti dell'Università ed hanno il diritto ed il dovere di concorrere, nell'ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, al raggiungimento dei fini dell'Università e sono tenuti

ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti nonché ad assumere, all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione.

Art. 3.

Fonti di finanziamento

1. Al funzionamento ed allo sviluppo dell'Università sono destinati le tasse, i contributi e i diritti versati dagli studenti, i finanziamenti ed i contributi dello Stato, compresi quelli di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e della provincia autonoma di Bolzano, nonché i beni, i proventi delle attività istituzionali e le erogazioni e i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

2. L'Università può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

3. I proventi derivanti dalla partecipazione di cui al comma 2, costituiscono fonti di finanziamento dell'Università.

II. ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 4.

Organi centrali di governo

1. Sono organi centrali di governo dell'Università:

a) il consiglio dell'Università;

b) il/la presidente;

c) il rettore/la rettrice;

d) il senato accademico;

e) la commissione di ricerca di ateneo.

Art. 5.

Composizione del consiglio dell'Università

1. Il consiglio dell'Università è composto dai seguenti membri:

a) il rettore/la rettrice;

b) un membro nominato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra persone di riconosciuta competenza amministrativa, che non eserciti uffici di ruolo presso università o istituti superiori;

c) un/una rappresentante degli studenti;

d) cinque membri nominati dalla provincia autonoma di Bolzano tra persone esperte nell'ambito della scienza, della cultura, dell'economia, delle attività sanitarie e sociali o della vita pubblica di cui almeno uno per ciascuno dei tre gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino;

e) un membro nominato dal senato accademico con competenza nell'ambito della gestione di attività scientifiche che non sia contemporaneamente componente di questa Università.

2. Il consiglio dell'Università nomina al suo interno, tra i componenti di cui alla lettera *d)*, il/la presidente e il/la vicepresidente, i quali devono appartenere a gruppi linguistici differenti.

Alle sedute del consiglio dell'Università partecipano, con diritto di voto consultivo, il/la direttore/direttrice generale e il/la presidente onorario.

La qualifica di membro effettivo del consiglio dell'Università è incompatibile con l'esercizio di un mandato politico.

Il/La rappresentante di cui alla lettera *c)* è eletto/a secondo le modalità stabilite in un apposito regolamento.

3. Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta, non pervenga la nomina di uno o più componenti, il consiglio dell'Università è validamente costituito, purché sia raggiunta la maggioranza dei suoi componenti.

4. I componenti del consiglio dell'Università rimangono in carica per quattro anni e possono essere confermati; il rettore/la rettrice rimane in carica quale componente del consiglio per tutta la durata del suo mandato.

5. Qualora vengano meno uno o più componenti, si provvede alla nomina dei componenti mancanti. Nel caso in cui venga meno oltre la metà dei componenti si intende decaduto l'intero consiglio e si procede immediatamente alla nomina di un nuovo consiglio. Il/La presidente del consiglio decaduto svolge le operazioni di amministrazione ordinaria sino alla nomina del nuovo consiglio.

Art. 6.

Sedute del consiglio dell'Università

1. Il consiglio dell'Università è convocato dal/dalla presidente almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il/la presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione è disposta mediante lettera, inviata ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza.

3. Ai fini della validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del/della presidente.

4. I lavori del consiglio dell'Università si svolgono in italiano o tedesco, per cui è opportuno che i suoi membri abbiano la padronanza di una delle due lingue e la conoscenza almeno passiva dell'altra.

Art. 7.

Attribuzioni del consiglio dell'Università

1. Il consiglio dell'Università è il massimo organo di governo dell'Università.

2. Compete al consiglio dell'Università:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università e le relative direttive;

b) approvare, sentito il senato accademico, il piano di sviluppo dell'Università, il piano organizzativo nonché il programma annuale delle attività;

c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'Università;

d) approvare le convenzioni che il presente statuto non demanda ad altri organi; il consiglio dell'Università può delegare la stipula di determinate categorie di convenzioni ai dirigenti e ai preposti ai centri di servizio;

e) deliberare l'istituzione e l'attivazione di strutture didattiche, facoltà e dei relativi corsi di studio;

f) nominare il rettore/la rettrice, sentito il senato accademico; nominare, tra i professori/le professoresse di prima fascia a tempo pieno dell'Università, i/le presidi di facoltà eletti/e dai rispettivi consigli di facoltà; nominare i direttori/le direttrici delle scuole di specializzazione, eletti/e dai rispettivi consigli delle scuole;

g) approvare il contratto di lavoro del/della rettore/rettrice e stabilire gli obiettivi che quest'ultimo/ultima deve raggiungere;

h) deliberare la nomina del/della direttore/direttrice generale e facoltativamente, su proposta del/della presidente il/la direttore/direttrice amministrativo/amministrativa;

i) approvare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonché gli altri regolamenti che il presente statuto non demanda ad organi diversi;

j) approvare, sentito il parere del senato accademico, il regolamento generale d'Ateneo, i regolamenti delle facoltà, delle scuole di specializzazione, dei centri di competenza e dei centri di servizio; approvare su proposta del senato accademico il regolamento della commissione di ricerca di ateneo;

k) approvare i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo e i regolamenti che disciplinano il suo trattamento giuridico ed economico;

l) stabilire, sentita la commissione di ricerca di ateneo, le risorse finanziarie destinabili alle attività scientifiche;

m) approvare, con la maggioranza dei due terzi dei membri e sentito il senato accademico, modifiche al presente statuto;

n) deliberare, su proposta dei consigli di facoltà interessati e sentito il senato accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate;

o) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'Università, nel caso di liti attive o passive;

p) deliberare l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

q) approvare, sentiti i consigli di facoltà, i ruoli organici del personale docente e deliberare, sentito il senato accademico, i criteri per il trattamento economico e i regolamenti che disciplinano il relativo trattamento giuridico;

r) deliberare l'ammontare delle tasse di iscrizione, i contributi e gli eventuali esoneri;

s) determinare, sentito il senato accademico, per ogni facoltà e corso di studio il numero massimo delle immatricolazioni;

t) deliberare su ogni altra questione di interesse dell'università non demandata ad altri organi dal presente statuto.

3. Nel caso di conflitto di competenza tra organi decide il consiglio dell'Università.

4. Il consiglio dell'Università può costituire uno o più comitati, cui demandare la trattazione di specifici argomenti e può delegare determinate competenze al/alla vicepresidente.

5. Le deliberazioni soggette alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono inoltrate al suddetto Ministero per il tramite dell'Università medesima.

6. I membri del consiglio dell'Università hanno il diritto di essere informati su tutte le questioni che riguardano l'Università.

Art. 8.

Presidente

1. Il/La presidente del consiglio dell'Università è il/la rappresentante legale dell'Università. Il/La presidente:

a) convoca e presiede il consiglio dell'Università;

b) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio dell'Università, fatte salve le competenze attribuite al/alla rettore/rettrice;

c) stipula i contratti di lavoro del personale tecnico-amministrativo;

d) stipula insieme al/alla rettore/rettrice gli accordi con la provincia autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Università deve raggiungere;

e) sottoscrive le convenzioni approvate dal consiglio dell'Università;

f) emana lo statuto, il regolamento didattico generale della Libera Università di Bolzano, il regolamento generale d'Ateneo, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio dell'Università salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

h) annulla o rinvia le decisioni di altri organi nel caso di contrarietà alla legge, ai regolamenti, allo statuto o alle delibere del consiglio dell'Università. Quest'ultimo deve essere informato nei casi gravi;

i) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'università.

2. Il/La presidente può delegare l'adozione di atti giuridici.

3. Il consiglio dell'Università può nominare fra i/le presidenti decaduti dalla funzione un/una presidente onorario/onoraria a vita che nel suo ufficio si sia particolarmente distinto/distinta a favore dell'Università.

Il/La presidente onorario/onoraria può partecipare alle sedute del consiglio dell'Università e ha diritto di voto consultivo.

Art. 9.

Rettore/rettrice

1. Il rettore/La rettrice è nominato/a dal consiglio dell'Università tra professori/professoresse universitari/e di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale, sentito il senato accademico. Resta in carica per un quadriennio accademico e può essere confermato/a una sola volta.

2. Il rettore/La rettrice:

a) coordina le attività accademiche dell'Università;

b) convoca e presiede il senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue delibere;

c) riferisce al consiglio dell'Università e alla consulta dell'Università sull'attività scientifica e didattica dell'Università, con relazione annuale;

d) nelle materie di sua competenza, cura l'osservanza delle leggi, delle norme concernenti l'ordinamento universitario e delle linee guida in materia scientifica e didattica; annulla o rinvia le decisioni di altri organi ad esso/essa subordinati, nel caso di contrarietà alla legge, ai regolamenti, allo statuto o alle delibere del senato accademico. Quest'ultimo deve essere informato nei casi gravi;

e) formula proposte e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio dell'Università in materia scientifica e didattica;

f) propone la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 26, comma 2, con università, centri di ricerca, nonché istituzioni culturali e scientifiche;

g) esercita l'autorità disciplinare nei confronti degli studenti e del corpo accademico secondo la normativa vigente;

h) determina, su proposta del senato accademico, il conferimento di onoreficienze e di premi;

i) rappresenta l'Università nelle cerimonie accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

j) nomina, su proposta del senato accademico e dei consigli di facoltà, i/le professori/professoresse e i/le ricercatori/ricercatrici e stipula i relativi contratti di lavoro;

k) sottoscrive, su proposta dei consigli di facoltà, i contratti di lavoro con i/le docenti a contratto;

l) sottoscrive le convenzioni approvate dal senato accademico;

m) stipula, insieme al/alla presidente del consiglio dell'Università, gli accordi con la provincia autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Università si impegna a raggiungere;

n) stipula con i/le presidi e i/le direttori/direttrici delle strutture didattiche gli accordi sugli obiettivi da raggiungere;

o) concorda con il direttore generale e il presidente del consiglio dell'Università, il supporto amministrativo necessario per il raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo, del programma annuale delle attività e degli impegni presi con la provincia autonoma di Bolzano;

p) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

q) esercita tutte le altre funzioni ad esso/essa attribuite dalla legge, fatta salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

3. Il rettore/la rettrice nomina, tra i professori/le professoresse di prima fascia, fino a due prorettori/prorettrici, preferibilmente appartenenti a facoltà diverse da quella del/della rettore/rettrice, chiamati a sostituirlo/la in caso di impedimento o assenza.

4. Il/La rettore/rettrice può delegare l'attribuzione di proprie competenze.

Art. 10.

Senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore/la rettrice;

b) i/le prorettori/prorettrici;

c) i/le presidi delle facoltà;

d) i/le vicepresidi delle facoltà;

e) un/una rappresentante dei/delle ricercatori/ricercatrici di ruolo;

f) due rappresentanti degli studenti;

g) un/una rappresentante della commissione di ricerca di ateneo;

h) un/una rappresentante del centro di competenza lingue.

2. I/Le rappresentanti di cui alle lettere *e)* ed *f)* sono eletti/elette secondo le modalità stabilite in un apposito regolamento, mentre quelli/quelle di cui alle lettere *g)* e *h)* sono nominati rispettivamente dalla commissione e dal centro.

3. Il/La rettore/rettrice può nominare tra i/le professori/professoresse di prima fascia dell'Università, fino a cinque delegati/delegate rettorali. I/Le delegati/delegate rettorali partecipano con diritto di voto consultivo alle sedute del senato accademico.

4. Il senato accademico:

a) coordina e sviluppa l'insegnamento e la ricerca a livello universitario;

b) approva il regolamento didattico generale e i regolamenti dei corsi di studio;

c) approva, nel rispetto delle direttive generali di sviluppo approvate dal consiglio dell'Università nonché nel rispetto del bilancio annuale e pluriennale dell'Università, la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la didattica e la ricerca, facendo salve le competenze esclusive del consiglio dell'Università;

d) formula proposte ed esprime pareri sul piano di sviluppo dell'Università;

e) esprime il parere sul piano organizzativo e sul programma annuale delle attività;

f) esprime il parere sulla nomina del/della rettore/rettrice, dei/delle professori/professoresse e dei/delle ricercatori/ricercatrici;

g) esprime il parere sul regolamento generale d'Ateneo, sui regolamenti delle facoltà, delle scuole di specializzazione, dei centri di competenza, dei centri di servizio;

h) esprime il parere sulle modifiche del presente statuto;

i) su proposta dei consigli di facoltà, esprime il parere sull'istituzione di cattedre convenzionate;

j) su proposta dei consigli di facoltà e dei consigli di scuola, esprime parere sulla determinazione del numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di studio;

k) esprime parere sui regolamenti che disciplinano il trattamento giuridico del personale docente e sui criteri per il loro trattamento economico;

l) definisce con regolamento l'idoneità richiesta ai fini della chiamata diretta ai sensi dell'art. 17, comma 125, legge 15 maggio 1997, n. 127;

m) approva il calendario accademico;

n) propone il regolamento della commissione di ricerca di ateneo;

o) formula proposte su ogni altra questione di interesse per l'università.

4. Il senato accademico può delegare l'approvazione di determinate convenzioni.

5. Ove il consiglio dell'Università debba acquisire pareri e/o proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il consiglio dell'Università potrà deliberare anche in assenza degli stessi.

6. Il senato accademico può costituire, commissioni a cui demandare la trattazione di specifici argomenti di sua competenza.

Art. 11.

Commissione di ricerca di ateneo

1. La commissione di ricerca di ateneo è presieduta dal/dalla rettore/rettrice ed è composta da un/una rappresentante nominato/nominata da ogni consiglio di facoltà, un/una rappresentante nominato/nominata da ogni centro di competenza, da un/una rappresentante nominato/nominata dal centro di competenza lingue e da un membro esterno di fama internazionale per ogni facoltà.

2. Il/La rettore/rettrice nomina il membro esterno di fama internazionale di cui al comma 1, scegliendolo tra una rosa di tre candidati proposti da ogni consiglio di facoltà.

3. La commissione di ricerca di ateneo:

a) propone al consiglio dell'Università le risorse destinabili alle attività scientifiche;

b) delibera l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'attività scientifica, nei limiti stabiliti dal bilancio di previsione;

c) valuta le attività scientifiche.

4. Il regolamento di funzionamento della commissione è approvato dal consiglio dell'Università, su proposta del senato accademico.

III. STRUTTURE ORGANIZZATIVE ACCADEMICHE

Art. 12.

Organi periferici

1. Sono organi periferici dell'Università:

a) i consigli di facoltà;

b) i/le presidi;

c) le giunte di facoltà;

d) la commissione didattica paritetica;

e) i consigli di corso;

f) i consigli delle scuole di specializzazione;

g) i/le direttori/direttrici delle Scuole di specializzazione.

Art. 13.

Facoltà

1. La facoltà è la struttura che programma e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto e che organizza l'insegnamento, l'attività scientifica e la ricerca.

2. Le facoltà dell'Università sono quelle indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente statuto.

Art. 14.

Preside

1. Il/La preside di facoltà è eletto/a dal rispettivo consiglio di facoltà tra i professori/le professoresse di prima fascia a tempo pieno della facoltà e nominato/a dal consiglio dell'Università. Esso/essa resta in carica per un triennio accademico e non può svolgere più di due mandati consecutivi.

2. Il/La preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di facoltà, vigila sulle attività didattiche e scientifiche e di ricerca e nomina le commissioni di esame di profitto.

3. Il/La preside nomina, fra i professori/le professoresse di prima fascia, il/la vicepreside che lo/la sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di sua assenza.

4. Il/La preside può delegare proprie funzioni ad altri/e professori/professoresse membri del consiglio di facoltà.

5. Il/La preside adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di facoltà salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

6. Per la facoltà di scienze della formazione il/la preside nomina due vicepresidi dei/delle quali uno/a è scelto/a tra i professori universitari/le professoresse universitarie responsabili di un insegnamento in lingua ladina. Nel caso di impedimento o di assenza del preside, le funzioni di membro del senato accademico sono esercitate dal/dalla vicepreside più anziano/a di età.

Art. 15.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà, considerati l'indirizzo internazionale e le esigenze didattiche plurilingui dell'Università, è composto dal/dalla preside, che lo presiede, dai professori/dalle professoresse di ruolo e fuori ruolo dell'Università, dai professori/dalle professoresse che verranno chiamati/e a far parte della facoltà a tempo pieno per almeno due anni, dai professori/dalle professoresse responsabili dei singoli corsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello statuto, nonché da tre ricercatori/ricercatrici e due studenti eletti secondo le modalità stabilite nei regolamenti interni.

I consigli di facoltà possono inoltre cooptare con voto favorevole delle maggioranza dei due terzi dei componenti, fino a tre membri esterni che siano professori/professoresse di prima fascia provenienti da altre università italiane o straniere ed incaricati/e con un contratto d'insegnamento presso la facoltà nel cui consiglio vengono cooptati/e.

2. Alle sedute del consiglio di facoltà partecipano con diritto di voto consultivo, il direttore/la direttrice generale o suo/ delegato/delegata nonché il/la preposto/ preposta alla struttura amministrativa della facoltà.

3. Il consiglio di facoltà in particolare:

a) provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, nel quadro delle indicazioni del senato accademico e delle decisioni del consiglio dell'Università;

b) definisce ogni anno il piano dell'offerta didattica e coordina le attività didattiche e scientifiche;

c) fornisce al/alla rettore/rettrice una relazione annuale sullo sviluppo dell'offerta didattica programmata, sull'attività scientifica svolta e sullo stato del proprio organico;

d) propone al/alla rettore/rettrice i nominativi del personale docente e scientifico a contratto, propone al/alla rettore/rettrice e al senato accademico la nomina dei candidati/delle candidate dichiarati/e idonei/e nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti per professori/professoresse e ricercatori/ ricercatrici, propone al/alla rettore/rettrice e al senato accademico il trasferimento di professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici di altre università italiane, nonché la chiamata diretta di studiosi/e italiani/e e stranieri/e ai sensi della normativa di legge;

e) formula al consiglio dell'Università e al senato accademico le proposte concernenti il regolamento di facoltà e quelle relative all'attivazione di nuovi corsi di studio; formula al senato accademico le proposte relative ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio nonché quelle relative al regolamento didattico generale;

f) propone al consiglio dell'Università e al senato accademico l'istituzione dei centri di competenza e i relativi regolamenti.

3. Il consiglio di facoltà esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle conferite dal presente statuto ad altri organi.

4. Il consiglio di facoltà può istituire al suo interno una giunta di facoltà alla quale può delegare atti di propria competenza. La composizione, il funzionamento ed i compiti della giunta di facoltà sono stabiliti nel regolamento generale d'Ateneo.

Art. 16.

Commissione didattica paritetica

1. Ciascuna struttura didattica istituisce una commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente dell'attività didattica dei corsi di studio ad essa afferenti.

2. La commissione didattica paritetica è composta da due docenti, scelti/e tra i membri del consiglio della struttura didattica, dal/dalla presidente del consiglio stesso e da tre studenti. Nel caso di strutture didattiche di classi di più corsi di studio nella commissione viene prevista la presenza di almeno uno studente per ogni corso di studi attivato. La commissione è presieduta dal/dalla presidente del consiglio della struttura didattica o da un suo delegato.

3. La commissione didattica paritetica:

a) esprime parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nei regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza;

b) effettua studi e rilevazioni statistiche finalizzati a monitorare le attività formative svolte nei corsi di studio afferenti alla struttura;

c) propone al consiglio della struttura le iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica.

Art. 17.

Consigli di corso

1. I corsi di studio sono retti da un/una professore/ professoressa quale responsabile del corso, nominato/ nominata dal/dalla preside per un periodo di almeno due anni.

2. Il consiglio di facoltà può demandare ai consigli di corso le competenze concernenti le attività didattiche di un corso.

Il consiglio di corso è composto dal responsabile del corso, che lo presiede, da altri due docenti nominati dal/dalla preside e da non più di due studenti eletti secondo le modalità stabilite in un apposito regolamento interno.

3. Alle sedute del consiglio di corso possono anche partecipare, con diritto di voto consultivo, esperti/ esperte del settore.

Art. 18.

Scuole di specializzazione

1. Ogni scuola di specializzazione è retta da un consiglio composto da tre docenti della scuola e da un/a rappresentante degli specializzandi, eletti/e secondo il regolamento previsto dall'art. 5, comma 1. Il consiglio della Scuola è presieduto dal direttore/dalla direttrice il/la quale ha la responsabilità del funzionamento della stessa. Il direttore/La direttrice viene eletto/a dal consiglio stesso fra i professori/le professoresse di prima fascia che ne fanno parte e dura in carica per tre anni accademici. In mancanza di professori/professoresse di prima fascia può essere eccezionalmente eletto/a anche un professore/una professoressa di seconda fascia.

Art. 19.

Centri di competenza

1. Presso le facoltà possono istituirsi, con deliberazione del consiglio dell'Università, su proposta dei consigli di facoltà interessati e sentito il senato accademico, centri di competenza che operano in forma coordinata nell'ambito della ricerca e della formazione.

2. I centri di competenza sono unità organizzative istituite a tempo definito alla cui area scientifica afferiscono almeno due professori/professoresse.

3. Contestualmente all'istituzione, il consiglio dell'Università, sentito il senato accademico e il consiglio di facoltà, approva il regolamento specifico del centro.

Il regolamento del centro stabilisce le finalità, la composizione del comitato di gestione, del comitato scientifico, quest'ultimo preferibilmente di composizione internazionale, e le modalità di funzionamento.

4. I centri di competenza possono anche svolgere attività commissionate da enti pubblici o privati, dietro il pagamento di un corrispettivo.

5. I centri di competenza non sono dotati di personalità giuridica propria, né di autonomia patrimoniale; gli accordi relativi alle attività dei centri, devono essere stipulati dall'Università.

6. La gestione amministrativa e contabile dei centri di competenza è curata dall'Università secondo le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

IV. ORGANI CONSULTIVI E DI CONTROLLO

Art. 20.

Consulta dell'Università

1. La consulta dell'Università è composta da:

a) il/la rettore che la presiede;

b) i membri del consiglio dell'Università, compreso il/la presidente onorario;

c) membri del senato accademico;

d) un/una rappresentante degli studenti per ogni consiglio di facoltà;

e) un/una rappresentante dei ricercatori per ogni consiglio di facoltà, nominato da quest'ultimo;

f) un/una rappresentante dell'associazione interna dei laureati (Alumni club);

g) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;

h) un/una rappresentante dell'Associazione «Amici dell'Università»;

i) l'assessore provinciale competente per l'università;

j) un/una rappresentante del comune di Bolzano e uno del comune di Bressanone;

k) un/una rappresentante della Camera di commercio;

l) un/una rappresentante dell'Istituto per la promozione dei lavoratori (IPL);

m) due rappresentanti del mondo economico;

n) due rappresentanti del mondo sindacale;

o) due rappresentanti del mondo culturale e artistico;

p) un/una rappresentante dell'ordine dei dottori commercialisti;

q) un/una rappresentante dell'ordine degli ingegneri;

r) un/una rappresentante dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;

s) i tre intendenti scolastici;

t) tre esponenti delle associazioni degli insegnanti;

u) un/una rappresentante dell'Università di Innsbruck;

v) un/una rappresentante dell'Università di Trento;

w) un/una rappresentante dello Studio teologico di Bressanone;

x) un/una rappresentante dell'Accademia europea;

y) fino a dieci membri nominati dal consiglio dell'Università.

2. Alle sedute della consulta dell'Università partecipa con diritto di voto consultivo il/la direttore/direttrice generale.

3. I membri della consulta dell'Università di cui alle lettere *m)*, *n)*, *o)* e *t)* sono nominati dal consiglio dell'Università.

4. Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non pervenga la nomina di uno o più membri, il comitato è validamente costituito purché sia raggiunta la maggioranza dei suoi componenti.

5. I componenti della consulta dell'Università rimangono in carica per quattro anni e possono essere confermati; il/la rettore/rettrice rimane in carica quale componente per tutta la durata del suo mandato.

6. Qualora, per dimissioni o altre cause, vengano meno uno o più componenti si provvede alla nomina dei componenti mancanti. Nel caso in cui venga meno per i suddetti motivi oltre la metà dei membri si intende decaduta l'intera consulta dell'Università e si procede immediatamente alla nomina di una nuova consulta.

Art. 21.

Sedute della consulta dell'Università

1. La consulta dell'Università è convocata dal/dalla rettore/rettrice almeno una volta all'anno, ogni qualvolta il/la rettore/rettrice ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione è disposta mediante lettera o e-mail, inviata ai componenti della consulta almeno dieci giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza.

3. Ai fini della validità delle sedute non è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del/della rettore/rettrice.

Art. 22.

Attribuzioni della consulta

1. La consulta dell'Università ha funzione consultiva e propositiva e costituisce il punto d'incontro tra l'Università e il territorio.

Art. 23.

Collegio dei revisori dei conti

1. L'Università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza.

2. Il controllo della gestione contabile-amministrativa è esercitato da un collegio di revisori dei conti, nominato dal consiglio dell'Università tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Uno dei membri del collegio dei revisori viene designato dalla provincia autonoma di Bolzano. Il/La presidente del collegio è nominato/nominata dal consiglio dell'Università. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Art. 24.
Nucleo di valutazione

1. L'Università di Bolzano adotta, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi al sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo di valutazione è composto da tre membri, viene nominato dal consiglio dell'Università e resta in carica per quattro anni. I membri vengono scelti tra studiosi/e ed esperti/e nel campo della valutazione; uno di loro viene scelto tra gli esperti/e all'interno della Libera Università di Bolzano.

V. ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 25.
Offerta didattica

1. Ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'Università conferisce i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.);

c) diploma di specializzazione (D.S.);

d) dottorato di ricerca (D.R.);

e) master universitari di I e II livello.

2. L'Università sentiti i consigli di facoltà e il parere del senato accademico, può istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 26.
Cooperazione ed altre attività istituzionali

1. L'Università collabora con organismi nazionali ed internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio presso una o più università, nonché programmi di ricerca congiunti. Le università partecipanti riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e le istituzioni universitarie cooperanti, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

3. Entro trenta giorni dalla stipula, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli accordi di collaborazione aventi come oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca nel territorio della provincia di Bolzano. Gli accordi sono esecutivi decorsi i trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti, salvo che entro tale termine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vi si opponga in quanto contrastanti con la legge, con gli obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri fissati nei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. L'Università promuove ed incoraggia gli scambi internazionali dei/delle propri/e componenti anche con interventi di natura economica; può provvedere a reperire e gestire strutture per l'ospitalità, anche in collaborazione con altri enti, in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

5. L'Università può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

6. Per la realizzazione dei corsi previsti al comma 5, l'Università può avvalersi anche delle forme di collaborazione esterna di cui all'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341; per tali corsi può rilasciare specifici attestati.

7. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.

8. L'Università può, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, assicurare ai componenti dell'Università servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

Art. 27.
Regolamento didattico generale dell'Università

1. Il regolamento didattico generale dell'Università, gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio e i regolamenti dei singoli corsi di studio previsti dagli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, disciplinano l'ordinamento degli studi per i corsi istituiti, compreso l'uso delle lingue per i singoli corsi ed esami e le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche degli studenti.

Art. 28.
Calendario accademico

1. Il calendario accademico è stabilito dal senato accademico.

VI. PERSONALE DOCENTE

Art. 29
Professori/professoresse ricercatori/ricercatrici di ruolo

1. Il ruolo dei professori universitari/delle professoresse universitarie si articola in due fasce:

a) professori/professoresse di prima fascia;

b) professori/ professoresse di seconda fascia.

2. Ai professori/Alle professoresse ed ai ricercatori/alle ricercatrici di ruolo è comunque garantito lo stato giuridico, economico e previdenziale non inferiore a quello previsto per i professori/le professoresse e i ricercatori/le ricercatrici di ruolo delle università statali.

3. Il trattamento economico che eccede quello previsto per le università statali è limitato solo al periodo di permanenza del personale presso l'Università ed è computato, ai fini pensionistici e di quiescenza, come retribuzione accessoria.

Art. 30.

Professori/professoresse ricercatori/ricercatrici a contratto

1. Professori/professoresse a contratto possono essere nominati/e i/le docenti di altre Università anche straniere, ed altre persone di alta qualificazione professionale e/o scientifica.

2. Ricercatori/ricercatrici a contratto possono essere nominate persone con adeguata qualificazione scientifica e con riconosciute competenze. Le modalità di selezione degli stessi/delle stesse sono disciplinate con apposito regolamento.

3. Il trattamento economico e giuridico dei professori/delle professoresse e dei ricercatori/delle ricercatrici a contratto è stabilito dal/dalla presidente secondo i criteri fissati dal consiglio dell'Università, sentito il parere del senato accademico.

4. I contratti d'insegnamento sono contratti di diritto privato, sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 31.

Contratti a tempo determinato

1. Al fine di sviluppare le attività di ricerca, l'Università può stipulare contratti a tempo determinato con studiosi/e ed esperti/e di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera. Può altresì stipulare contratti a tempo determinato con giovani dottori/dottoresse di ricerca o esperti/e in possesso di adeguata preparazione. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

2. L'attivazione di questi contratti avviene su proposta dei consigli di facoltà interessati.

Art. 32.

Nomina per chiamata diretta ai sensi dell'art. 17, comma 125, legge n. 127/1997

1. Al fine di garantire lo svolgimento plurilingue dei corsi e delle attività formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta didattica possono essere nominati/e per chiamata diretta ai sensi dell'art. 17, comma 125, legge 15 maggio 1997, n. 127, professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento universitario nazionale.

2. Ai fini della chiamata è necessario che il/la professore/professoressa e il/la ricercatore/ricercatrice ricopra una qualifica scientifico-didattica equiparabile all'idoneità conseguibile in Italia e sia in possesso di una sufficiente esperienza pratica di insegnamento al livello corrispondente; non rileva invece la natura a tempo determinato o indeterminato del relativo rapporto contrattuale ricoperto nel Paese di provenienza.

3. Il senato accademico definisce ulteriormente con regolamento l'idoneità richiesta ai fini della chiamata diretta ai sensi dell'art. 17, comma 125, legge 15 maggio 1997, n. 127.

VII. PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 33.

Personale tecnico-amministrativo

1. L'Università dispone di personale tecnico-amministrativo per l'espletamento dei servizi necessari al suo funzionamento.

2. Al personale tecnico-amministrativo si applica la normativa vigente nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. I posti in organico sono riservati ai gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

VIII. STUDENTI

Art. 34.

Ammissione e doveri

1. Per l'ammissione ai corsi di studio si applicano le norme vigenti e quelle contenute in appositi regolamenti.

2. Gli studenti hanno il dovere e diritto di studio e di concorrere al raggiungimento dei fini dell'Università. Essi sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti nonché ad assumere all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione.

Art. 35.

Numero programmato

1. Al fine di assicurare agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale, il consiglio dell'Università, sentiti il senato accademico ed i consigli di facoltà e delle Scuole, entro il mese di aprile di ogni anno, stabilisce il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di studio.

2. Le richieste di immatricolazione presentate sono selezionate in base a criteri di merito o di titolo stabiliti con apposito regolamento.

Art. 36.

Tasse universitarie

1. Con apposito regolamento sono stabiliti, l'importo, le modalità e i termini per il versamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi universitari, nonché l'ammontare delle sopratasse dovute in caso di mora.

Art. 37.

Servizio di tutorato

1. Presso l'Università è istituito il servizio di tutorato disciplinato da un apposito regolamento.

IX. Centri di servizio per le attività didattiche e di ricerca

Art. 38.

Centri di servizio

1. Il consiglio dell'Università, sentito il senato accademico, delibera la costituzione di centri di servizio.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate dal consiglio dell'Università sentito il senato accademico.

3. Le attività finalizzate all'apprendimento e alla ricerca scientifica in materia linguistica sono gestite da un centro interfacoltà denominato Centro di competenza lingue al cui interno opera il Centro linguistico.

Il Centro di competenza lingue definisce in un apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Università, sentito il senato accademico, le finalità, la composizione del comitato di gestione e del comitato scientifico, quest'ultimo preferibilmente di composizione internazionale, e le modalità di funzionamento.

4. La biblioteca dell'Università gestisce i servizi per l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale, nonché l'organizzazione e la diffusione dell'informazione bibliografica.

X. Disposizioni amministrative

Art. 39.

Principi dell'organizzazione e dell'amministrazione

1. L'organizzazione dell'Università ha come compito primario quello di assicurare piena funzionalità alla promozione e all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca.

Art. 40.

Direttore/direttrice generale

1. Alla direzione della struttura amministrativa è preposto/preposta il/la direttore/direttrice generale. L'incarico di direttore/direttrice generale è attribuito a persona nominata dal consiglio dell'Università scelta tra dirigenti dell'Università, o a dirigenti di altra istituzione pubblica o privata ovvero a persone parimenti qualificate. Il/La direttore/direttrice generale è posto/a alle dirette dipendenze del/della presidente.

L'incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato.

2. Il/La direttore/direttrice generale:

a) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera o);

b) è responsabile amministrativo degli uffici e dei servizi di Ateneo ed esplica l'attività di direzione e controllo del personale tecnico - amministrativo;

c) esplica una generale attività di indirizzo e direzione volta al raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo e del programma annuale delle attività;

d) formula proposte al consiglio dell'Università anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;

e) assicura le funzioni attribuite al/alla direttore/direttrice amministrativo dalla normativa in materia universitaria;

f) opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite dal consiglio dell'Università;

g) può partecipare, con diritto di voto consultivo, personalmente o a mezzo di un/una delegato/delegata alle sedute del senato accademico, dei consigli di facoltà e dei consigli delle Scuole.

Art. 41.

Piano di organizzazione e regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il consiglio dell'Università, attraverso il piano di organizzazione, determina il numero e il tipo delle unità organizzative utili al regolare svolgimento dell'attività amministrativa, nonché gli ambiti di attività delle stesse.

2. La gestione finanziaria e contabile dell'Università è disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il consiglio dell'Università delibera il bilancio preventivo entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro il mese di giugno; la durata dell'esercizio corrisponde all'anno solare.

XI. Sigillo

Art. 42.

Descrizione del sigillo

1. Nel campo del sigillo circolare, tra due ali, si apre un libro collocato immediatamente sopra un grappolo d'uva costituito da sei acini. Al di sopra del libro sorge un'asta di Mercurio. La scritta in carattere capitalis è collocata tra una doppia linea esterna (una linea sottile e una linea d'ombra) e una doppia linea interna (una linea d'ombra e una linea perlata): *Universitas studiorum Bauzanensis.*

2. Il sigillo è raffigurato nell'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente statuto.

XII. Disposizioni finali

Art. 43.

Rinvio alla normativa in materia universitaria

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti universitari statali.

Art. 44.

Attivazione di nuove facoltà

1. Nel caso di attivazione di nuove facoltà, le attribuzioni conferite dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente statuto al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore, nominato dal consiglio dell'Università, sentito il senato accademico. Il comitato ordinatore è composto da sei membri di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della facoltà,

di cui il/la presidente ed almeno due componenti di professori universitari/professoresse universitarie di prima fascia, e almeno tre docenti di ruolo presso università italiane.

2. Entro sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per l'ordinamento della facoltà e per il sollecito inizio delle attività didattiche.

3. I professori/Le professoresse di ruolo e i professori/le professoresse che verranno chiamati/e a far parte della facoltà a tempo pieno e per almeno due anni saranno aggregati/e al comitato ordinatore.

4. Il comitato ordinatore cesserà dalle proprie funzioni allorché alla facoltà risulteranno assegnati almeno tre professori/professoresse di ruolo, di cui almeno due di prima fascia e comunque entro tre anni dalla sua nomina.

Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione, il consiglio dell'Università può prorogare l'incarico per un altro anno o può procedere a nuova nomina del comitato ordinatore... *omissis*...».

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bolzano, 30 settembre 2005

Il presidente
del consiglio dell'Università
SCHMIDL

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicata alla pag. 32 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da notizia del bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Art. 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 32 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

05A09663

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 ottobre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2008
Yen	137,49
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,566
Corona danese	7,4627
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68650
Fiorino ungherese	250,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8845
Corona svedese	9,3507
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	38,840
Franco svizzero	1,5478
Corona islandese	73,59
Corona norvegese	7,8020
Lev bulgaro	1,9560
Kuna croata	7,3838
Nuovo leu romeno	3,5880
Rublo russo	34,3360
Nuova lira turca	1,6307
Dollaro australiano	1,5927
Dollaro canadese	1,4079
Yuan cinese	9,7139
Dollaro di Hong Kong	9,3167
Rupia indonesiana	12140,09
Won sudcoreano	1252,25
Ringgit malese	4,5295
Dollaro neozelandese	1,7300
Peso filippino	67,035
Dollaro di Singapore	2,0315
Baht tailandese	49,175
Rand sudafricano	7,8740

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A09905

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione religiosa «Congregazioni Cristiane Pentecostali», in Ragusa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto, composto di venticinque articoli, all'Associazione religiosa «Congregazioni Cristiane Pentecostali», con sede in Ragusa.

05A09805

MINISTERO DELLA SALUTE

Prima integrazione del documento del 3 maggio 2005 «Pianificazione degli adempimenti previsti entro il 30 settembre 2005 per il progetto di monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004».

Il Ministero della salute (Direzione generale del sistema informativo Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici) e l'Agenzia Italiana del Farmaco hanno apportato alcune integrazioni alla pianificazione delle attività per l'avvio del progetto di monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2005.

Il documento è stato inviato alle associazioni di categoria interessate ed è pubblicato sul sito internet del Ministero della salute.

05A09728

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa agricola «Agrimer» a r.l., in Pompei

Nei riguardi della società cooperativa agricola «Agrimer in liquidazione» a r.l., con sede in Pompei (Napoli) alla via Lepanto, 181, codice fiscale n. 06387430637, costituita il 7 novembre 1991 per atto a rogito notaio Adolfo Cannavale, in liquidazione ordinaria dal 19 novembre 1998, liquidatore Ricco Marcello nato a Castellammare di Stabia il 15 novembre 1952, è avviato procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di Napoli ai sensi del comma 2 dell'art. 2545/XVIII codice civile.

Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno far pervenire controdeduzioni alla Direzione provinciale del lavoro di Napoli, Unità operativa cooperazione, sita in via A. Vespucci, 172, Napoli.

05A09579

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di undici società cooperative

Il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Firenze, in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile avvisa che sarà chiesta la cancellazione dal registro delle imprese di Firenze delle sottoelencate cooperative, in scioglimento, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

busc	denominazione	sede	cost.	cod. fiscale o Rea
3722	COLLINE CERRETESI	Cerreto Guidi	09/01/1978	01454670488
4530	EFFEDUE CASA	Firenze	01/03/1983	03390560484
4581	EDI/SAN EDITRICE SANITARIA	Firenze	21/10/1983	03422190482
4593	C.L.E.A.	Firenze	12/07/1983	
4621	COOPERATIVA EDIFICATRICE CALENZANO	Calenzano	27/07/1984	03523030488
4781	COOPERATIVA LE SODOLE	Firenze	23/07/1985	03700430485
4866	COOPERATIVA EDITORIALE EDINOVA	Firenze	06/06/1986	03783660487
4933	ISTITUTO DI SCIENZE CINEMATOGRAFICHE	Firenze	02/03/1987	03871640482
5000	BIGALLO VERDE	Firenze	09/12/1987	03966540480
5013	LA NUOVA PROPOSTA	Palazzuolo sul Senio	10/03/1988	04002720482
5458	C.T.T. CONSORZIO TELEFONICO TOSCANO	Firenze	26/02/1993	04461040489

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro, viale Lavagnini, 9 - 50129.

05A09845

Ricostituzione del Comitato regionale INPS per la Campania, il Piemonte e per la Basilicata

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 20 settembre 2005 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 20 settembre 2005 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 20 settembre 2005 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata.

05A09731 - 05A09732 - 05A09733

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Giudizio di compatibilità ambientale relativo alla piattaforma polifunzionale integrata per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ubicare nell'area industriale del comune di Augusta, presentato dalla società «Oikoten S.r.l.».

Con il decreto n. 00984 del 26 settembre 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo alla piattaforma polifunzionale integrata per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ubicare nell'area industriale del comune di Augusta (Siracusa), presentato dalla società «Oikoten S.r.l.», con sede in via Augusta, 17 - 96100 Siracusa.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A09707

Giudizio di compatibilità ambientale relativo alla modifica dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti allo stato liquido e fangoso per il trattamento di rifiuti tossiconocivi in comune di Castel Guelfo, presentato dalla società «Romagna Ecologia S.r.l.».

Con il decreto n. 00924 del 12 settembre 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo alla modifica dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti allo stato liquido e fangoso per il trattamento di rifiuti tossico nocivi in comune di Castel Guelfo (Bologna), presentato dalla società «Romagna Ecologia S.r.l.».

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A09708

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale inerente modifiche in corso d'opera rispetto al progetto già approvato di centrale in comune di Candela, presentato dalla società «Edison S.p.a.».

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/22586 del 15 settembre 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione inerente le modifiche al progetto di centrale dalla potenza elettrica nominale di circa 380 MWe già autorizzato in comune di Candela (Foggia), presentato dalla società «Edison S.p.a.», con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano, disponendo che le stesse non sono sostanziali rispetto alla configurazione originaria e che pertanto possano essere escluse dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A09709

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto di trasformazione in ciclo combinato della sezione 4 e adeguamento delle sezioni 1 e 2 della centrale di Monfalcone, presentato dalla società «Endesa Italia».

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/20972 del 19 agosto 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto di trasformazione in ciclo combinato della sezione 4 e adeguamento delle sezioni 1 e 2 della centrale di Monfalcone (Gorizia), presentato dalla società «Endesa Italia S.p.a.», con sede in via G. Mangili, 9 - 00197 Roma, disponendo che la parte di progetto che prevede l'adeguamento delle sezioni 1 e 2 della centrale di Monfalcone (Gorizia) ai requisiti della direttiva 2001/80/CE, possa essere esclusa dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986; mentre la parte di progetto che prevede la realizzazione di una nuova sezione 4 da 800 MWe a ciclo combinato nella centrale di Monfalcone (Gorizia), con dismissione delle attuali sezioni 3 e 4, sia di rilevanza tale da non poter essere esclusa dalla procedura di VIA di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1994.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A09710

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto relativo a modifiche impiantistiche per la riduzione di emissioni e per il recupero toluendiisocianato nello stabilimento di Porto Marghera, presentato dalla società «Dow Poliuretani Italia S.r.l.».

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/20966 del 19 agosto 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto relativo alle modifiche impiantistiche per la riduzione di emissioni e per il recupero toluendiisocianato nello stabilimento di Porto Marghera (Venezia), presentato dalla società «Dow Poliuretani Italia s.r.l.», con sede in via della Chimica, 5 - 30175 Porto Marghera (Venezia), disponendo che l'opera in esame non sia da assoggettare alla procedura di VIA nazionale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 e successive disposizioni, fermo restando che la realizzazione dell'intervento è subordinata all'attestazione da parte del C.T.R. di non aggravio di rischio di incidente rilevante, e a condizione che in tale sede venga verificato il miglioramento del livello di sicurezza degli impianti rispetto alla situazione preesistente.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A09711

Giudizio di compatibilità ambientale relativo all'ampliamento dell'impianto destinato al recupero di zinco tramite trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in comune di Ponte Nossa, presentato dalla società «Pontenossa S.p.a.».

Con il decreto n. 00925 del 12 settembre 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo all'ampliamento delle capacità produttive dell'impianto destinato al recupero di zinco tramite trattamento con processo Waelz di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, provenienti in prevalenza dalla fusione di rottami ferrosi in forni ad arco («fumi di acciaieria»), ubicato in comune di Ponte Nossa (Bergamo), presentato dalla società «Pontenossa S.p.a.», con sede in via Viviani, 8 - 20100 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIApuò essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A09712

Individuazione di associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 29 settembre 2005 l'associazione denominata «E.N.G.E.A. Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali», con sede in Cagliari, via Cavaro n. 59, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 29 settembre 2005 l'associazione denominata «Green Cross Italia O.N.L.U.S.», con sede in Roma via Flaminia n. 53, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 29 settembre 2005 l'associazione denominata «Guardia Costiera Ausiliaria O.N.L.U.S.», con sede in Roma via della Giuliana n. 37, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

05A09846

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tilexim»

Estratto determinazione A.I.C./N. 748 del 29 settembre 2005

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Città d'Europa n. 681, c.a.p. 00100 - Italia, codice fiscale 00964710388.

Medicinale: TILEXIM.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica degli eccipienti:

da:		a:	
composizione 125 mg/5 ml	**g/5 ml**	**composizione 125 mg/5 ml**	**g/5 ml**
Acetossietilcefuroxima	0.150	Acetossietilcefuroxima	0.150
Acido Stearico	0.852	Acido Stearico	0.852
Saccarosio	3.062	Saccarosio	3.062
Povidone K30	0.013	Povidone K30	0.013
Aroma tutti frutti	0.100	Aroma tutti frutti	0.100
		Acesulfame potassico	*0.021*
		Aspartame	*0.021*
		Gomma Xanthan	*0.001*

Da:		a:	
composizione 250 mg/5 ml	**g/5 ml**	**composizione 250 mg/5 ml**	**g/5 ml**
Acetossietilcefuroxima	0.300	Acetossietilcefuroxima	0.300
Acido Stearico	1.203	Acido Stearico	1.203
Saccarosio	2.289	Saccarosio	2.289
Povidone K30	0.012	Povidone K30	0.012
Aroma tutti frutti	0.102	Aroma tutti frutti	0.102
		Acesulfame potassico	*0.045*
		Aspartame	*0.045*
		Gomma Xanthan	*0.002*

Conseguentemente vengono modificate (ristretti) i limiti delle specifiche relative alle impurezze alla fine del periodo di validità per la formulazione da 125 mg/5ml mentre per la formulazione da 250 mg/5 ml i limiti delle impurezze approvati rimangono invariati.

Il restringimento dei limiti delle impurezze per la sospensione 125 mg/5ml è il seguente:

impurezza cefuroxima da: non maggiore di 1.5 a: non maggiore di 1.0;

delta-2 isomero dell'acetil cefuroxima da: non maggiore di 2.5 a: non maggiore di 2.0;

anti isomeri dell'acetil cefuroxima da: non maggiore di 1.5 a: non maggiore di 1.5 (invariato);

impurezze di altri prodotti di degradazione da: non maggiore di 0.5 a: non maggiore di 0.2;

impurezze totali da: non maggiore di 4.5 a: non maggiore di 3.5.

Conseguentemente vengono inoltre modificati gli stampati limitatamente all'aggiunta nella lista degli eccipienti di acesulfame potassico, aspartame e gomma xanthan.

Inoltre vista la presenza di aspartame nella nuova formulazione dovrà essere aggiunta l'informazione «usare con cautela in pazienti affetti da fenilchetonuria» nel paragrafo riguardante le «speciali avvertenze e precauzioni d'uso». Inoltre vengono modificate le modalità di conservazione del prodotto prima di essere ricostituito da «conservare al di sotto di 25ºC» a «conservare al di sotto di 30ºC» e vengono modificate le modalità di conservazione del prodotto ricostituito da 2 - 25ºC a 2-8ºC.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027020041 - 1 flac. granulato sospensione estemp. 100 ml 2,5 mg/ml (sospesa);

A.I.C. n. 027020066 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 027020078 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 70 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027020080 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml (sospesa).

È inoltre modificata secondo l'adeguamento degli Standard Terms previsti dalla Farmacopea Europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 027020041 - 1 flac. granulato sospensione estemp. 100 ml 2,5 mg/ml (sospesa);

a: A.I.C. n. 027020041 - «125 mg/5ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «1 flac. granulato sospensione estemp. 100 ml 2,5 mg/ml (A.I.C. n. 027020041), «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 70 ml (A.I.C. n. 027020078), «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml (A.I.C. n. 027020080), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A09741

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Rhesogamma» e «Venimmun N».

Con la Determinazione n. aR.M. 1129/D 35 del 14 settembre 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

RHESOGAMMA:

1f 2 ml 0,2 mg - A.I.C. n. 021976016;

1f 3ml 0,3 mg - A.I.C. n. 021976028.

VENIMMUN N:

«0,5 g polvere liofilizzata per soluzione iniettabile + 10 ml solvente per soluzione iniettabile per infusione per uso endovenoso» 1 flacone polv. + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 025297019;

«2,5 g polvere liofilizzata per soluzione iniettabile + 50 ml solvente per soluzione iniettabile per infusione per uso endovenoso» 1 flacone polv. + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 025297021;

«5 g polvere liofilizzato per soluzione iniettabile + 100 ml solvente per soluzione iniettabile per infusione per uso endovenoso» 1 flacone polv. + 1 flacone solvente - A.I.C. n. 025297033;

«10 g polvere liofilizzata per soluzione iniettabile + 200 ml solvente per soluzione iniettabile per infusione per uso endovenoso» 1 flacone polv. + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 025297045.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta ZLB Behring GMBH (rappresentata in Italia dalla ditta ZLB Behring S.p.A.) titolare delle autorizzazioni.

05A09580

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azatioprina Generics»

Con la determinazione n. aR.M. 858/D 36 del 14 settembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

AZATIOPRINA GENERICS:

50 mg 20 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers - A.I.C. n. 034524013/G;

50 mg 30 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers - A.I.C. n. 034524025/G;

50 mg compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers - A.I.C. n. 034524037/G;

50 mg 100 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers - A.I.C. n. 034524049/G;

50 mg 500 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers - A.I.C. n. 034524052/G;

50 mg 1000 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers - A.I.C. n. 034524064/G;

50 mg 20 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto - A.I.C. n. 034524076/G;

50 mg 30 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto - A.I.C. n. 034524088/G;

50 mg 50 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto - A.I.C. n. 034524090/G;

50 mg 100 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto - A.I.C. n. 034524102/G;

50 mg 500 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto - A.I.C. n. 034524114/G;

50 mg 1000 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto - A.I.C. n. 034524126/G;

50 mg 20 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034524138/G;

50 mg 30 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034524140/G;

50 mg 50 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034524153/G;

50 mg 100 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034524165/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Generics (UK) Limited titolare dell'autorizzazione.

05A09581

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mononine»

Con la determinazione n. aR.M. 1129/D 37 del 16 settembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MONONINE:

1 fiala 250 UI + kit con flaconcino solv. 2.5 ml - A.I.C. n. 028142014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta ZLB Behring GMBH (rappresentata in Italia dalla ditta ZLB Behring S.p.A.) titolare dell'autorizzazione.

05A09582

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Eccalzan» e «Emmetipi»

Con la determinazione n. aR.M. 609/D 38 del 16 settembre 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

ECCALZAN:

«5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale - A.I.C. n. 032893012;

«12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale - A.I.C. n. 032893024;

«5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 032893046.

«12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 032893048.

EMMETIPI:

1 flacone 40 mg + 1 f solv 1 ml - A.I.C. n. 022362115;

1 flacone 1 g + 1 f solv 16 ml - A.I.C. n. 022362127.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sicor società italiana corticosteroidi S.p.A. titolare dell'autorizzazione.

05A09583

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ISERNIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta Terriaca Sandra, con sede in Frosolone (Isernia), già assegnataria del marchio 11 IS, ha restituito a questo ufficio, per la deformazione, un punzone incavo 9 mm di seconda grandezza reso inservibile dall'uso.

05A09729

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des zweisprachigen Textes des Dekretes des Präsidenten des Universitätssrates der Freien Universität Bozen Nr. 15 vom 30. September 2005, Betreffend den Erlass der Abänderungen des Statuts der Freien Universität Bozen.

Im Sinne von Artikel 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, dass im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 41 vom 11 ottobre 2005 in zweisprachiger Fassung das Dekret des Präsidenten der Freien Universität Bozen, betreffend den Erlass der Abänderungen des Statuts der Freien Universität Bozen veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekretes ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 17 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del presidente del consiglio dell'Università n. 15 del 30 settembre 2005, relativo all'emanazione delle modifiche statutarie della Libera Università di Bolzano, inserito alla pag. 17 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

05A09664

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501241/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **1,00**